

CGIL



**Lavoratori salvaguardati:
ancora un'interpretazione restrittiva dell'INPS per
restringere la platea dei lavoratori da derogare rispetto ai
nuovi requisiti pensionistici previsti dalla "riforma" Fornero
(messaggio INPS n. 17606 del 4 novembre 2013)**

Area welfare

Rita Cavaterra

Nicola Marongiu

Con il messaggio n. 17606 del 4 novembre 2013 l'INPS ha di nuovo dato un'interpretazione restrittiva a danno dei lavoratori da salvaguardare.

La questione riguarda la salvaguardia prevista dall'articolo 22, comma 1, della legge 135/2012 (i 55000) e si riferisce in modo particolare ai lavoratori che sono stati coinvolti nelle procedure di gestione di esuberanti attraverso accordi in sede governativa stipulati entro il 31 dicembre 2011. Si tratta di 40000 persone.

Come ricorderete per poter usufruire del beneficio della salvaguardia tali lavoratori oltre alla condizione sopra indicata, dovevano anche essere stati collocati in mobilità in data precedente, pari o successiva al 4 dicembre 2011 e dovevano aver maturato il diritto a pensione entro il periodo di fruizione della mobilità.

Che cosa si è inventato l'INPS? L'Istituto afferma che nella verifica dei requisiti per il diritto a pensione in base alla normativa previgente alla "riforma" Fornero è emerso che alcuni lavoratori (non si dice quanti siano) hanno maturato il diritto a pensione successivamente al 31 dicembre 2011 ma prima di entrare in mobilità o durante il periodo di CIGS precedente la mobilità stessa. Da tale situazione l'INPS fa scaturire un'interpretazione veramente aberrante della norma di salvaguardia: il diritto a pensione deve essere maturato durante il periodo di fruizione della mobilità, in questo caso si è sempre salvaguardati. Se, invece, il diritto a pensione è stato maturato prima della mobilità la salvaguardia opera solo per coloro che non riescono a perfezionare i nuovi requisiti pensionistici previsti dalla legge Fornero entro il termine di fruizione degli strumenti di sostegno al reddito, mentre coloro che riescono a raggiungere i nuovi requisiti non possono accedere al beneficio della salvaguardia.

L'interpretazione data dall'Istituto crea disparità di trattamento tra lavoratori che si trovano nella stessa identica situazione: "sono stati coinvolti nelle procedure di gestione di esuberanti attraverso accordi in sede governativa stipulati entro il 31 dicembre 2011" e di conseguenza viola il patto che è stato sottoscritto tra il lavoratore e lo Stato. Inoltre la posizione assunta dall'INPS è fuori dalla realtà: l'INPS dovrebbe sapere infatti (e lo sa...) che quando si sottoscrivono accordi di questo tipo sono i lavoratori con la maggiore anzianità contributiva e di conseguenza quelli più prossimi al raggiungimento dei requisiti per il diritto a pensione che vengono individuati ed inseriti nel processo proprio per tutelare il diritto dei lavoratori più giovani al mantenimento del posto di lavoro. Il fatto che alcuni lavoratori inseriti nel processo maturino i requisiti per il diritto a pensione prima della mobilità e non durante a noi fa dire che sicuramente questi lavoratori a maggior ragione hanno diritto alla salvaguardia. L'interpretazione data dall'INPS, inoltre, penalizza fortemente i lavoratori precoci (quarantisti) che sicuramente con il periodo di mobilità (tre anni al Nord e al Centro e quattro anni al Sud) riusciranno a raggiungere i nuovi

requisiti previsti dalla "Riforma Fornero" incappando, in caso di età inferiore a 62 anni, nelle famose penalizzazioni. Ricordiamo che se il pensionamento anticipato avviene prima del compimento dell'età di 62 anni è prevista una riduzione percentuale sulla quota di pensione retributiva relativa all'anzianità contributiva maturata fino al 31.12.2011. Tale riduzione è pari al 1% per i primi due anni mancanti al raggiungimento dei 62 anni ed elevata al 2% per gli ulteriori anni mancanti alla suddetta età, calcolati alla data del pensionamento.

La riduzione non sarà applicata a coloro che maturano il requisito contributivo entro il 31.12.2017, ma questo avverrà solo se la contribuzione derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, servizio militare, infortunio, malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria. Questa era la dizione originaria della norma, che è stata recentemente modificata dall'articolo 4 bis della legge 30 ottobre 2013 n. 125 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, che ha incluso tra i predetti periodi le giornate per la donazione di sangue e di emocomponenti, così come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005 ed i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal Testo Unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151. Le modifiche introdotte sono sicuramente positive ma non sufficienti visto che restano fuori i periodi di disoccupazione, di mobilità, di cassa integrazione guadagni straordinaria e tanti altri periodi con il rischio che i lavoratori precoci che, in genere, svolgono anche i lavori più faticosi e pesanti siano anche quelli più penalizzati.

Noi abbiamo sempre sostenuto e continueremo a sostenere che le penalizzazioni devono essere cancellate.

Il messaggio dell'INPS non ha nulla di condivisibile. Ci dispiace che l'Istituto dopo due mesi di angoscia per i lavoratori interessati (salvaguardie sospese in attesa di capire come risolvere la questione) non abbia tenuto in alcuna considerazione la posizione unitaria espressa dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro della Commissione Prestazioni del CIV (riunione del 11 settembre scorso) né abbia recepito le identiche indicazioni date dai Patronati. Sembra che l'INPS (insieme ai ministeri Vigilanti) operi con grande accanimento contro i lavoratori da salvaguardare, mentre sarebbe stato sufficiente utilizzare un po' di buon senso per risolvere la situazione positivamente, senza attaccarsi a burocratiche interpretazioni letterali della norma, rispettando i diritti dei lavoratori.

Cercheremo in ogni modo di far cambiare il messaggio che, purtroppo, ha già creato un grande disagio sociale e che se, non modificato, creerà un enorme contenzioso legale.

Sarebbe bene poi che l'INPS per ragioni di trasparenza dei dati dicesse anche quanti sono i lavoratori che sono rientrati numericamente nella salvaguardia

dei 55000: non vorremmo scoprire all'ultimo minuto, come è già avvenuto per la salvaguardia dei 65000, che anche in questo caso i lavoratori salvaguardati sono meno di quelli previsti. Tra i vincoli messi dai Ministeri e le interpretazioni restrittive dell'INPS la platea dei possibili beneficiari si riduce sempre di più.

Roma 6 novembre 2013